



I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA INFORMATICA: ISPEZIONI, PERQUISIZIONI, SEQUESTRI

Avv. Antonio Gammarota, Ph.D.
Professore a contratto, modulo "Profili giuridici dell'informatica forense"

CIRSFID
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

antonio.gammarota@unibo.it
avvocato@gammarota.it



Le ispezioni informatiche

ISPEZIONI INFORMATICHE




ISPEZIONI

244. (Casi e forme delle ispezioni). 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose (103) è disposta con decreto motivato (1253) quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (359, 364), **anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.**

(1) Articolo così modificato dall'art. 8 della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

ISPEZIONI INFORMATICHE





Le perquisizioni informatiche

PERQUISIZIONI INFORMATICHE



PERQUISIZIONI

247. (Casi e forme delle perquisizioni). 1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato (2532) o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato (60, 61) o dell'evaso, è disposta perquisizione locale (352).

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. (1)

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato (1253).

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria (57) delegati con lo stesso decreto (370) (2).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c.2, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(2) Cfr. l'art. 68 comma 2 Cost. nonché, per i reati di cui all'art. 90 Cost., l'art. 7, L. 5 giugno 1989, n. 219



CASS. 14 ottobre 2017 n. 31918/17

“Gli art. 247, comma 1 bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen., in tema di perquisizione - e di sequestro - di sistema informatico o telematico_

si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni,

senza imporre misure e procedure tipizzate, né sui modi e neanche dove e quando, e quindi devono ritenersi misure idonee quelle individuate dall'Autorità giudiziaria procedente al momento dell'analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l'estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro”.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL PRESENTE MATERIALE È RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO AI TERMINI DI LEGGE DA ALTRE PERSONE O PER FINI NON ISTITUZIONALI

PERQUISIZIONI INFORMATICHE



COSA SI INTENDE PER:

...ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione...

- cracking di P.G. delle misure di sicurezza ?
- l'accesso e la perquisizione modificano ex se i dati (esterni) ?
- come impedire l'alterazione (differente da immodificabilità) ?
- la verificabilità dell'alterazione o meno presuppone o impone l'adozione di *tools open source* ?

PERQUISIZIONI INFORMATICHE



RICHIESTA DI CONSEGNA

248. (Richiesta di consegna). 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro (253 ss.) o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) da questa delegati (370) possono esaminare [SOSTITUIRE: atti, documenti e corrispondenza presso banche CON] **presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici.** In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione (255). (1)

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c.3, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno



Le perquisizioni on line

PERQUISIZIONI DI SISTEMI INFORMATICI ON LINE, DA REMOTO, A DISTANZA



PERQUISIZIONI DI SISTEMI INFORMATICI ON LINE, DA REMOTO, A DISTANZA



NO per Corte costituzionale tedesca 370/07 del 27 febbraio 2008

Diritto all'inviolabilità del domicilio
Diritto alla segretezza delle comunicazioni
Diritto alla personalità
Diritto all'autodeterminazione informativa

Diritti comprimibili solo a certe condizioni:
Rischio per un bene giuridico di rango primario
Autorizzazione del giudice
Misure idonee a:

- Filtrare
- Selezionare
- Cancellare

Perquisizione on line, preventiva



Cass., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 19618

*Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso l'ordinanza in data 23.9.2011 del Tribunale del riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta della compagnia aerea "Omissis ltd." e conseguentemente **annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line**, motivato dall'esigenza di **poter identificare per tempo** - in base ad una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto eseguite last minute, in orario notturno, con rientro programmato entro pochissimi giorni dall'arrivo) - **i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori)**. (...)*

Perquisizione on line, preventiva



*(...) Il tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di conoscenza in ordine ad una o più notitiae criminis determinate **quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per suo tramite all'accertamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti ancora da individuarsi** e negava che la parola **"banche"** contenuta nel novellato art. 248 c.p.p., comma 2 (richiamato a giustificazione del provvedimento censurato dalla pubblica accusa), **si potesse riferire anche alle "banche - dati" e non già solo agli "istituti di credito"**. (...)*

Perquisizione on line, preventiva



(...) Il p.m. ricorrente, dopo aver premesso la ricostruzione degli antecedenti dell'emissione del provvedimento de quo, contestava entrambe le suddette argomentazioni del tribunale, dolendosi dell'inosservanza della disciplina processuale di cui all'art. 248 c.p.p., comma 2 e dell'erronea applicazione della disciplina processuale indicata nell'art. 247 c.p.p., comma 1.

E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse della Compagnia aerea "Omissis I.t.d." a confutazione delle argomentazioni prospettate dal ricorrente. Il ricorso è infondato e va respinto.(...)

Perquisizione on line, preventiva



(...) La **perquisizione, ai sensi dell'art. 247 c.p.p., comma 2, (introdotto dalla L. n. 48 del 2008)**, è consentita "quando vi è fondato motivo di ritenere che **dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza**". Emerge, quindi, chiaramente, già dal testo letterale della norma, che i dati in questione devono già essere presenti nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed eseguita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in radice, logicamente ritenere "pertinenti al reato", laddove, per giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per vaghi tratti delineato. (...)

Perquisizione on line, preventiva



(...) Infatti, "l'ordinamento processuale colloca i provvedimenti di **perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova**, tali provvedimenti **presuppongono perciò l'esistenza di una "notitia criminis"** e **l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro**. Coerentemente con tale collocazione, per l'emissione del provvedimento è richiesta la forma del **decreto motivato** che deve necessariamente contenere l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato..." (Cass. pen. Sez. 6, n. 2473 del 17.6.1997, Rv. 209122 e successive conformi).

Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monitoraggio del sistema predetto in attesa dell'eventuale e futura comparsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investigazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che fare con la perquisizione.(...)

Perquisizione on line, preventiva



(...) Correttamente, inoltre, il tribunale ha escluso la fondatezza dell'interpretazione offerta dalla pubblica accusa del nuovo testo dell'art. 248 c.p.p., comma 2, a giustificazione del provvedimento censurato.

Infatti, la locuzione contenuta nell'art. 248 c.p.p., comma 2 (anch'esso novellato dalla L. n. 48 del 2008) laddove richiama le "**banche**" (termine già adoperato nel previgente testo della norma in questione) **non può che riferirsi, come in precedenza previsto, solo agli istituti di credito**, in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare, presso di essi, oltre che "atti, documenti e corrispondenza" (già contemplati in precedenza) anche "dati, informazioni e programmi informatici". (...)

Perquisizione on line, preventiva



*(...) Nulla consente di dilatare estensivamente l'accezione di "banche" fino a comprendere le "banche - dati" presenti, per giunta in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto più che, come acutamente rilevato dall'ordinanza impugnata, il termine banca - dati, omologo della corrispondente espressione inglese "data - base", non risulta mai adoperato dall'ordinamento giuridico italiano il quale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta ed gestione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica dizione di "**sistema informatico o telematico**" (come nel soprarichiamato art. 247 c.p.p., comma 2 al pari degli artt. 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quinquies e 640 ter c.p.).*

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.(...)



I sequestri informatici

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA TELEMATICA

254. (Sequestro di corrispondenza). [SOSTITUIRE: 1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato. CON]

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria (57), questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto (353).

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati (1036) (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 4, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Avv. Antonio Gammarota



avvocato@gammarota.it

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI DI TRAFFICO

Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 5, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Avv. Antonio Gammarota



avvocato@gammarota.it

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI DI TRAFFICO

- acquisizione che avvenga
 - mediante copia di essi
 - su adeguato supporto,
 - con una procedura che assicuri
 - la conformità dei dati acquisiti a quelli originali
 - e la loro immodificabilità.
- è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di
 - conservare
 - proteggere adeguatamente i dati originali.

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



COSA SI INTENDE PER:

- **... fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione ...**
 - sono i c.d. dati esterni, dati di handover, GPS ?
- **... la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto...**
 - con quali procedure tecniche di acquisizione ?
 - con quali garanzie per la difesa ?
- **...su adeguato supporto...**
 - quando il supporto può considerarsi “adeguato” ?

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



COSA SI INTENDE PER:

- **...con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.**
 - quale tipo di copia ?
 - con quali tools ?
 - le copie di dati – se tra loro conformi (hash) – diventano originali;
 - differenza con “originari”
 - rilevanza del time stamping ?
 - come si assicura l’immodificabilità ?
 - con quale procedura giuridica ?
 - Ex art. 359, 360 (117 disp. att. c.p.p.), 392, 233 c.p.p., altro ?
 - con quali garanzie difensive ?

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



ALCUNE IMPLICAZIONI:

Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro

- imputato – sequestratario - quella che avrebbe diritto alla restituzione
- riesame per restrizione mediante selezione dei dati ?
- quali metodi di selezione dei dati ?

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



256. (Dovere di esibizione e segreti). 1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, **nonchè i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto**, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato (202) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione (200).

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale (200), l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro (1).

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'art. 204.

(1) Gli artt. 12 e 16 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, recante norme sull'ordinamento dei Servizi segreti e la disciplina del segreto di Stato così dispongono:

«12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

«In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti «versivi dell'ordine costituzionale».

«16. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'art. 352 c.p.p.

(*) Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche».

(*) Ora, ai sensi dell'art. 208 coord., art. 202.

(2) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 6, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio

Avv. Antonio Gammarota



avvocato@gammarota.it

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



IN CASO DI DOVERE DI ESIBIZIONE E OBBLIGO DI CONSEGNA, SU CHI GRAVA L'OBBLIGO DI EFFETTUARE

- ***“copia su adeguato supporto”***
- ***“adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione” ?***
 - obbligo per le persone indicate nell'art. 200 e 201 c.p.p. ?
 - obbligo per l'A.G. procedente ?
 - obbligo per la P.G. ?

Avv. Antonio Gammarota



avvocato@gammarota.it

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE

259. (Custodia delle cose sequestrate) (1).

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120 (att. 813, 82; reg. 10, 11).

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. **Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.** Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale (135), nella cancelleria o nella segreteria.

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 7, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



ALCUNE IMPLICAZIONI

Art. 259 c.p.p. – Custodia delle cose sequestrate

- i dati sono “cose” ?
- custodia dei dati, informazioni, programmi, o dei supporti ?
- quando il supporto può considerarsi adeguato ?
- custodia in cancelleria, segreteria ?
- (se non è possibile o opportuno) custodia in luogo diverso, custode ?
- è una forma di trattamento di dati (anche sensibili) che dà luogo a responsabilità ex art. 2050 c.c. ?
- obbligo di adozione delle misure di sicurezza ex All. B) D. Lgs. 196/03) ?
- necessità dell'All. C) D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (ex artt. 46 e 53 Cod.; termine ex art. 181, 3° c., scaduto il 30 giugno 2004)

Le modifiche al C.P.P. a seguito della L. 48/2008



SIGILLO ELETTRONICO O INFORMATICO E COPIA DEI DATI

260. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili). 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste (126) ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, **anche di carattere elettronico o informatico**, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia (349 c.p.).

2. **L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia**, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. **Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.**

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione (att. 83).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 8, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno



SEQUESTRI INFORMATICI



SEQUESTRO DI SITO INTERNET



SEQUESTRI INFORMATICI



SEQUESTRO DI SITO INTERNET

In tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 31022 del 17 luglio 2015)

SEQUESTRI INFORMATICI



LA CATENA DI CUSTODIA

SEQUESTRI INFORMATICI



LEY n. 906 del 31 agosto 2004

Código de Procedimiento Penal della Repubblica di Colombia

Artículo 236. Recuperación de información dejada al navegar por internet y otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes.

Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado ha estado transmitiendo información útil para la investigación que se adelanta, **durante su navegación por internet y otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes**, ordenará la **aprehensión del computador, computadores y servidores que pueda haber utilizado, disquetes y demás medios de almacenamiento físico, para que expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen.**

En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos.

La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo necesario para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se devolverán los equipos incautados.

SEQUESTRI INFORMATICI



LEY n. 906 del 31 agosto 2004

Código de Procedimiento Penal della Repubblica di Colombia

Cadena de custodia

Artículo 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: **identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios** que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el **nombre y la identificación** de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente.

Parágrafo. El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con el **diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos.**



LEY n. 906 del 31 agosto 2004

Código de Procedimiento Penal della Repubblica di Colombia

Cadena de custodia

Artículo 255. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia física.

Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente.